



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0007627 P-4.22.25

del 10/07/2017



17169999

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero delle Infrastrutture e del
Trasporti
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada - COM(2017) 282.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. - Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo



n

*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE
E PER L'INTERMODALITA'
DIVISIONE 4

(Accesso alla professione ed al mercato del trasporto di
Merci – Autotrasporto di merci in ambito dell'Unione Europea)
Via G. Caraci, 36 – 00157 ROMA

tel. 06/41584102 - email divisione4.dgtsi@mit.gov.it

DPE-0007583-A-07/07/2017

Allegati 2

p. c.: Al Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti. Ufficio legislativo
SEDE

Al Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali e il personale
SEDE

OGGETTO: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il
trasporto di merci su strada.

Relazione ex art. 6, comma 4, legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il Dipartimento politiche europee – Servizio informative parlamentari e Corte di giustizia
UE ha trasmesso a questo Ufficio, per il tramite del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
affari generali e il personale, la nota n. DPE n. 6485 P-4.22.1 del 9 giugno 2017, con la quale viene
chiesto di procedere alla redazione di una relazione, in merito alla proposta di direttiva in oggetto.

Si provvede, quindi, a trasmettere, ai sensi dall'art. 6, comma 4, legge 24 dicembre 2012, n.
234 la relazione di cui sopra (All. 1), completa della tabella di corrispondenza di cui all'articolo 6,
comma 5 della medesima legge, compilata con riferimento alla sola normativa nazionale interessata
dalla proposta di modifica (All. 2).

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Enrico Finocchi)

MINFTRA
Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli AA.GG e il personale

REGISTRO UFFICIALE

Prot.n. 11473 USCITA
08.05.03

Roma, 22 GIU. 2017

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento politiche europee
Servizio informative parlamentari e Corte di
giustizia UE
ROMA

Allegato 1

Relazione ex articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2006/1/CE sull'uso di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.

Codice Consiglio: n. 9669/2017;

Codice della proposta COM(2017) 282;

Codice interistituzionale 2017/0113 (COD).

Disciplina attuale

La Direttiva 2006/1/CE, attualmente vigente, è la versione codificata delle direttive 84/647/CEE e 90/398/CEE e prevede che gli Stati membri consentano, nell'ambito di un trasporto internazionale tra Stati membri, che imprese stabilite in un altro Stato membro utilizzino, sul proprio territorio, veicoli noleggiati senza conducente.

Inoltre, viene concessa agli Stati membri la possibilità di escludere il noleggio di veicoli, la cui massa sia superiore a 6 tonnellate, nel settore del trasporto in conto proprio.

Gli atti di recepimento delle due direttive sopra citate sono i decreti del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie del 14 dicembre 1987 , n.601 e del 16 febbraio 1994, n. 213.

Proposta

La proposta in corso di valutazione prevede:

- eliminazione del riferimento al traffico tra Stati membri (articolo 1, par.1, punto (i) della proposta);
- eliminazione della clausola secondo la quale il veicolo preso in locazione sia stato immatricolato o messo in circolazione secondo le norme vigenti nel Paese di stabilimento dell'impresa locataria, è sufficiente che l'immatricolazione o la messa in circolazione del veicolo siano avvenute secondo la normativa vigente in uno Stato membro dell'Unione (articolo 1, par. 1, punto (ii), lettera (a) della proposta);
- concessione agli Stati membri della possibilità di limitare l'uso temporale sul proprio territorio del veicolo preso in locazione, non potendo però, in ogni caso, scendere sotto il limite dei quattro mesi per ogni anno di calendario, nel caso in cui tale veicolo non sia immatricolato nello Stato membro di stabilimento dell'impresa locataria (articolo 1, par. 1, punto (ii), lettera (b) della proposta);
- eliminazione della facoltà, per gli Stati membri, di vietare il noleggio di veicoli di massa superiore a 6 tonnellate nel trasporto in conto proprio (articolo 1, par. 2 della proposta).

Osservazioni

L'adozione delle proposte di modifica sopra elencate avrebbe come conseguenza la possibilità, per le imprese stabilite negli Stati membri dell'Unione europea, di noleggiare veicoli in uno qualsiasi degli Stati membri e di utilizzarli anche per i trasporti nazionali.

Il periodo di utilizzazione del veicolo locato è soggetto a possibile limitazione, sulla base di espressa disposizione del singolo Stato membro, nel solo caso in cui l'impresa locataria sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione del veicolo.

Le concrete conseguenze di tale nuovo assetto normativo, possono ravvisarsi sotto due diversi profili:

- imprese italiane potrebbero locare veicoli in altro Stato membro ed utilizzarli per il trasporto nazionale, circostanza attualmente non possibile, in quanto la locazione senza conducente si riferisce alla sola attività di trasporto internazionale;
- imprese stabilite in altro Stato membro potrebbero locare veicoli immatricolati in Italia per effettuarvi attività di cabotaggio.

Quanto esposto, ovviamente, al lordo delle decisioni che il singolo Stato membro potrebbe assumere circa la durata massima del periodo di disponibilità, a favore dell'impresa locataria, di un veicolo locato in altro Stato membro.

I controlli, anche su strada, della regolarità del trasporto finirebbero per riguardare sia l'esistenza di un limite annuale previsto dal singolo Stato membro per la disponibilità di un veicolo locato all'estero sia il rispetto di tale limite.

Ovvia conseguenza è la maggiore accuratezza che dovrà essere messa in atto nell'esecuzione di controlli che riguardino veicoli locati; in questo senso, indispensabile ausilio dovrà essere quella parte del REN, accessibile agli organi di controllo, in cui, secondo le proposte di modifica del regolamento n. 1071/2009, saranno registrati i dati dei veicoli di cui ogni singola impresa ha disponibilità, anche a titolo di locazione.

Per quanto riguarda la possibilità di effettuare attività di noleggio nel settore del conto proprio, si tratta di una novità che potrebbe ingenerare preoccupazioni nelle imprese che effettuano attività di conto terzi, che temono, da sempre, che imprese attive nel settore del conto proprio svolgano, in concreto, trasporto per conto terzi in maniera abusiva.

Elementi specifici di cui all'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2014

Base giuridica. Sussidiarietà. Proporzionalità. (lettera a)

La base giuridica individuata dalla Commissione, l'articolo 91, paragrafo 1 del TFEU, è adeguata e la materia trattata rientra tra le competenze dell'Unione europea nel settore del trasporto su strada, come d'altra parte dimostrano gli atti della stessa tipologia che, in passato, sono stati emanati per la disciplina del noleggio senza conducente nel trasporto di merci su strada.

Riguardo il principio di sussidiarietà, va rilevato che è rispettato in quanto l'intervento normativo della Commissione, peraltro attraverso una direttiva, ha lo scopo di indicare obiettivi comuni, nel settore in questione, la cui realizzazione è demandata a specifici atti di recepimento che dovranno essere posti in essere dai singoli Stati membri. Solo in questa maniera può essere garantita una disciplina uniforme a livello europeo, obiettivo che, trattandosi di materia che ha una portata transnazionale, non può essere realizzato attraverso la sola normativa a livello nazionale.

Sotto il profilo della proporzionalità, l'intervento della Commissione non utilizza strumenti normativi che esorbitano l'obiettivo prefissato, vale a dire quello di creare un minimo livello comune di normazione del settore della locazione senza conducente nel trasporto di merci su strada.

Valutazione complessiva del progetto. Prospettive negoziali. Punti di rilievo. (lettera b)

Dal punto di vista complessivo, il progetto risponde a problematiche più volte emerse nel corso degli ultimi anni con il fine di riordinare il settore della locazione senza conducente nel trasporto di merci.

Gli elementi centrali della proposta di direttiva riguardano l'estensione della possibilità di utilizzare veicoli locati in altro Stato membro per l'esecuzione di trasporti nazionali nello Stato di stabilimento dell'impresa locataria, la possibilità per i singoli Stati membri di limitare, in termini temporali, l'utilizzo sul proprio territorio di veicoli locati in altro Stato membro ed infine l'estensione della possibilità di locazione senza conducente al settore del conto proprio.

La valutazione del progetto di modifica è moderatamente positiva, in quanto tenta di portare chiarezza in un settore in continua espansione.

Le criticità evidenziate nei commenti relativi alle singole proposte potranno essere oggetto di negoziato nelle sedi in cui saranno discusse, in maniera tale da realizzare obiettivi di maggiore interesse per il settore della locazione senza conducente nel trasporto di merci.

Impatto finanziario. Effetti sull'ordinamento nazionale e sulle competenze regionali e delle autonomie locali, sull'organizzazione delle P.A. e sulle attività dei cittadini e delle imprese. (lettera c)

Dal punto di vista finanziario, non si ravvisa alcun impatto derivante dalle modifiche normative proposte.

Un particolare impegno dovrà invece essere posto sotto il profilo organizzativo, in particolare da parte degli organi già preposti al controllo su strada delle attività di trasporto di merci, data la particolarità delle verifiche da effettuare e, in alcuni casi, della complessità delle stesse.

Per quanto riguarda gli effetti sull'ordinamento nazionale, trattandosi di una direttiva, atto non direttamente applicabile che necessita quindi di norme di attuazione, dovrà essere emanato, nei termini previsti dalla direttiva stessa, un apposito atto di recepimento.

Nel caso insorgessero esigenze di carattere organizzativo e di dettaglio, si provvederà attraverso l'utilizzo di atti normativi secondari quali decreti ministeriali, dirigenziali o circolari applicative.

La proposta di regolamento non risulta incidere sulle competenze regionali o delle autonomie locali. Per quanto concerne l'impatto sulle attività delle imprese, la proposta di direttiva sembra poter ampliare la sfera di azione delle stesse, consentendo l'utilizzo di veicoli locati anche sul trasporto nazionale.

Eventuali picchi di attività o esigenze di carattere stagionale potrebbero essere fronteggiate attraverso il ricorso al mercato della locazione senza conducente, con profitto sia per le imprese locatarie sia per quelle locatrici.

Un certo impulso potrebbe essere dato anche al settore specifico del noleggio e del leasing dei veicoli.

TABELLA DI CORRISPONDENZA
(art. 6, comma 5 della l. 234 del 2012)

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
articolo 1, paragrafo 1, lettera (a)	articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, come modificati dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 16 febbraio 1994, n. 213 - articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada)	La proposta di modifica normativa impatta sulle norme nazionali di recepimento delle direttive vigenti e sull'articolo 84 del Codice della strada, che disciplina la locazione di veicoli senza conducente. Le novità introdotte riguardano la possibilità di utilizzare veicoli locati, anche in altri Stati membri, nel trasporto nazionale, la possibilità di limitare l'uso di veicoli in locazione senza conducente, stante determinate condizioni e l'ampliamento al settore del conto proprio della possibilità di accedere al mercato della locazione senza conducente per veicoli oltre le 6 tonnellate di massa. Tali novità richiederanno, data anche la natura dell'atto europeo, un intervento normativo primario per il recepimento ed interventi normativi secondari per gli aspetti di dettaglio. La competenza per la materia è dello Stato e, al momento, non si ravvedono oneri finanziari necessari per l'attuazione della nuova normativa. Analoga considerazione deve farsi con riferimento ad oneri amministrativi a carico delle imprese o
articolo 1, paragrafo 1, lettera (b)		
articolo 1, paragrafo 2		